



Protocollo (Vedi Segnatura)

Como, 09 dicembre 2021

Circolare n. 87
Anno scolastico 2021-2022

A tutto il personale
 dell'Istituto Comprensivo Como Rebbio
 Al Sito Web

Oggetto: **Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 - Obbligo Vaccinale e "Super Green Pass".**

A seguito del decreto-legge n.172 recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", pubblicato in G.U. il 26.11.2021, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il 7 dicembre 2021 la nota n. 1889 che fornisce alcune indicazioni operative.

Dalla lettura dei due documenti, con riferimento al mondo scolastico, si possono fornire le seguenti informazioni:

1. ANALISI DI ALCUNE MISURE CONTENUTE NEL DECRETO.

Il provvedimento introduce una serie di misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che possono sintetizzarsi per come segue:

- **obbligo vaccinale e richiamo**, a far data dal 15.12.2021, **per una terza dose**;
- durata del Green Pass ridotta **da 12 a 9 mesi**. In caso di somministrazione del richiamo, i 9 mesi decorrono nuovamente da quest'ultima data;
- **istituzione del Green Pass "rafforzato" o "super"**;
- uso del green pass (c.d. "base") esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario e a quello pubblico locale, oltre che agli spogliatoi delle strutture sportive;
- rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

La misura dell'obbligo vaccinale ed il richiamo per la 3^a dose entreranno in vigore a decorrere **dal 15 dicembre 2021.**

Dall'obbligo in parola restano **esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della salute.**

Esclusivamente i dipendenti appartenenti a tali categorie, possono essere adibiti a mansioni diverse, limitatamente al periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.

Nelle nuove categorie rientrano **i docenti e il personale amministrativo del comparto scuola.**

Una delle maggiori novità contemplate dal nuovo provvedimento, riguarda l'istituzione, **a decorrere dal 6 dicembre**, del c.d. **"Super Green Pass"**. Quest'ultimo è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19 e che sarà indispensabile per accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli; eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e discoteche; cerimonie pubbliche.

In ipotesi di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni previste non scattano, ma alle attività potranno accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.



2. LE SPECIFICHE MISURE PER IL SETTORE SCOLASTICO.

È importante chiarire che l'obbligo vaccinale riguarda **non solo chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la 3^a dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi dall'ultima dose ricevuta**: "La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi." (Nota n. 1889)

La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo suddetto, invitano l'interessato a produrre, **entro 5 giorni**,

- a. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, *oppure*
- b. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, *oppure*
- c. la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, *oppure*
- d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In ogni caso, **in via transitoria**, nell'arco dei 5 giorni il personale può continuare a svolgere la propria attività assolvendo all'obbligo alle attuali condizioni, esibendo certificazione ottenuta mediante tampone.

La nota n. 1889 inoltre aggiunge che "Nella specifica ipotesi di cui alla **lettera c)**, ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi **entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico**.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)."

La circolare n. 53886 del 25.11.2021 del Ministero della Salute raccomanda di garantire la priorità di accesso "comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione".

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa **senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**. Conferma il decreto come tale sospensione non abbia natura disciplinare, determinando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del percorso vaccinale primario (1^a e 2^a dose) o dell'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a **sei mesi** a partire dal 15.12.2021.

Il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (aspettativa, collocamento fuori ruolo, congedo parentale o per maternità), alla luce della Nota n. 1889, "dovrebbe" essere escluso dall'obbligo vaccinale, salvo ulteriori precisazioni.

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione).

Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus).



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela De Fazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2